



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139

Fax: 0174/65671

Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO
2022**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **VENTICINQUE**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **20:22** nella solita sala delle Riunioni, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta **STRAORDINARIA**, **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	SINDACO	X	
BRUNO Alberto	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Sabrina	CONSIGLIERE	X	
PIOPPI Daniela	CONSIGLIERE	X	
LANZA Davide	CONSIGLIERE	X	
RASCHIO Gianmario	CONSIGLIERE		X
DHO Gianluca	CONSIGLIERE	X	
BOTTERO Paola	CONSIGLIERE	X	
FULCHERI Mauro	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	8
		Totale Assenti:	1

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott. SALVATICO Fabrizio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **BONGIOVANNI Paolo** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g a n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.1, comma 738, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art.1, comma 780, della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, sono abrogati il comma 639 e successivi della L.147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 che recita:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”

Visto il DL 228/2021 che , all'art 5 bis prevede che :” A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”

Visto che il “DL aiuti” introduce la norma che collega il termine di approvazione degli atti legati al prelievo sui rifiuti (PEF, tariffe e regolamenti) a quello del bilancio di previsione degli enti locali quando quest'ultimo risulti prorogato ad una data successiva al 30 aprile;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data odierna dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con cui si è provveduto alla presa d'atto del PEF Tari 2022;

Considerato che:

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 147/2013 il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, nr.158;
- che sono state adottate le categorie per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti;
- tali criteri di determinazione delle tariffe sono coerenti con il sistema ed impianto tariffario TARES vigente sino al 31 dicembre 2013;

Rilevato che, in virtù del vigente Regolamento TARI ed in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 27/04/1999, n.158:

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri contenuti nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale Regolamento, è possibile prevedere, anche per l'anno 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato Regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati, fino ad un massimo del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- in mancanza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti con criteri razionali e presuntivi, non esclusivamente basati sui quantitativi presunti di produzione dei rifiuti e/o sul numero delle utenze, tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione dei costi tra le categorie domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione delle tariffe della tassa.
- è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze ed equivalente maggiorazione dei costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche.
- le tariffe vengono determinate avvalendosi della banca dati comunale in possesso del Comune all'atto della predisposizione delle tariffe stesse, con la possibilità di integrazioni e/o modifiche in un'ottica previsionale ove necessario ed opportuno.

Dato atto che:

- è stata predisposta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa sui rifiuti – TARI, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti desunte allo stato attuale;
- come per la TARES 2013 e per la TARI anni dal 2014 al 2018, nella suddivisione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche si sono adottati criteri tendenti ad un'equa, ragionevole e sostenibile suddivisione delle quote;
- si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella predetta proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dall'art. 1, comma 652 della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi;
- si è ritenuto di procedere ad una ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri di equità e di sostenibilità;

Viste le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 444/2019 e 59/2020 in relazione al contenuto minimo delle bollette di pagamento TARI

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2022, per quanto espresso in premessa, posticipare la bollettazione della TARI, modificando le scadenze di pagamento delle bollette TARI;

Ritenuto, pertanto, di prevedere per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:

- 1^ rata: entro il 30/07/2022;
- 2^ rata: entro il 30/11/2022
- Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/07/2022;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione resa in forma palese da cui risulta: presenti n. 8, assenti n.1 (Raschio Gianmario), votanti n. 8, favorevoli n. 8, astenuti zero, contrari zero;

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, nonché la misura dei vari coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 fissati con i criteri in premessa indicati e di determinare di conseguenza, per l'anno 2021 le tariffe della tassa sui rifiuti – TARI – per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure risultanti dai prospetti di determinazione tariffaria, che si allegano alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sub lettera A;
3. Di dare atto che:
 - le tariffe di cui sopra discendono dal piano economico finanziario approvato dall'Ente Territoriale Competente A.C.E.M., di cui si è preso atto con precedente deliberazione consiliare n. 17 in data odierna, nonché dal piano di articolazione tariffaria elaborato con procedure ed impostazioni informatiche fornite da Siscom S.p.A. nell'ambito del programma gestionale del tributo sulla base della banca dati attuale integrata con elementi previsionali, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, i cui elementi, dati, coefficienti e criteri si intendono contestualmente ed integralmente approvati con la presente deliberazione e che contiene anche le tariffe finali approvate di cui al punto 2;
 - il riparto dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è stato effettuato con criteri ragionevoli e razionali ed in conformità all'art. 13 del vigente Regolamento comunale Tari, finalizzati ad un'equa, ragionevole e sostenibile ripartizione dei costi tra le categorie;
 - si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 nelle misure contenute nella proposta di articolazione tariffaria allegata alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, determinati in conformità ai valori stabiliti nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, tenuto altresì conto delle facoltà di deroga ai relativi valori minimi e massimi prevista, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/2013 e ss.mm.ii., mantenendo gli scostamenti tra i valori entro limiti di ragionevolezza ed al fine di contenere le tariffe gravanti su alcune categorie, tra cui quelle di carattere stabile più penalizzate dai coefficienti previsti dal D.P.R. 158/99 e senza applicare ad alcuna categoria i coefficienti massimi;
 - sull'importo della tassa sui rifiuti, TARI, si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla Provincia,
4. Di stabilire per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della Tari:
 - 1^ rata: entro il 30/07/2022;
 - 2^ rata: entro il 30/11/2022
 - Pagamento in unica soluzione: pagamento entro il 30/07/2022;
5. Di trasmettere, a norma dell'art.13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;

e, con successiva votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

6. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Dott. SALVATICO Fabrizio